



Titolo

VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA – OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI – VIOLAZIONE – SANZIONI

Descrizione

L'art. 90 delle NOIF dispone che, salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C. A sua volta il comma 7 dell'art. 31 CGS, dispone che "I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi".

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 90/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 31, comma 7, CGS; art. 90 NOIF

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0090 CFA del 17 aprile 2023 (Monterosi Tuscia FC Srl - Sig. Fusano Mauro - Sig. Aliano Anthony Hernest/Procura Federale)